

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2762

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEVI ARIAN GIORGINA, MALAGUGINI, LAMA, FOA, NATTA, CAROCCI, FRANCO PASQUALE, SERONI, GATTO, SCIONTI, SULOTTO, CERAVOLO, ROSSANDA BANFI ROSSANA, LEONARDI, ALINI, BERLINGUER LUIGI, BRONZUTO, DI LORENZO, ILLUMINATI, LOPERFIDO, PICCIOTTO, TEDESCHI, BALCONI MARCELLA, FIBBI GIULIETTA, BERNETIC MARIA**

*Presentata il 17 novembre 1965*

Istituzione di sezioni serali di scuole secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le strutture ancora arretrate del sistema economico e sociale del nostro Paese e le gravi carenze del sistema scolastico costringono tuttora migliaia di giovani capaci e meritevoli a rinunciare irrimediabilmente agli studi o ad intraprenderli e concluderli solo a condizione di enormi sacrifici individuali, senza alcun aiuto da parte della società e degli organi di governo. Così, sottovalutato, se non addirittura ignorato, è il sacrificio sostenuto da masse di giovani che, per soddisfare la esigenza sociale e personale di istruzione e di cultura, lavorano di giorno nelle aziende e studiano di sera e di notte.

Si valuta che i lavoratori studenti ammontino oggi a circa 700.000. Il fatto stesso che né lo Stato né gli altri enti pubblici abbiano ancora sentito il dovere di effettuare — tra tanta febbrile attività di statistiche in altri campi — un computo preciso, dimostra il grave disinteresse dei poteri pubblici verso i problemi degli studenti serali. Eppure tali problemi non possono più essere accantonati, se è sincera la volontà del Governo di raggiungere almeno gli obiettivi fissati nei suoi

stessi documenti per la programmazione economica e scolastica.

Il rapporto del vicepresidente della Commissione nazionale per la programmazione economica (1963) osserva che « il fabbisogno che lo sviluppo economico del nostro Paese richiederà nel 1973 è dell'ordine di un milione circa di dirigenti e quadri superiori, 1.700.000 circa di quadri intermedi superiori, 2.600.000 di quadri intermedi inferiori, 7-8.000.000 di personale qualificato » (pagina 84). Lo stesso rapporto, che nel settore specifico della formazione professionale vorrebbe limitare gli interventi del potere pubblico ad una semplice opera di coordinamento e di assistenza sul « sistema già costituito » delle iniziative svolte dai privati e di provvedimenti diretti solo là dove si presentano delle insufficienze, deve tuttavia riconoscere che le esigenze dello sviluppo economico di una società democratica e i rivolgimenti sociali in atto impongono qualcosa di più, ossia « la creazione delle condizioni che determinano un appropriato afflusso di giovani agli ordini di scuole successivi alla scuola dell'obbligo » e « una coerente impostazione dell'intero sistema scolastico,

che si caratterizzi per una strutturazione aperta, valida a conferire a ciascuno la possibilità di raggiungere il grado di istruzione corrispondente alle capacità manifestate » (pagine 89-90).

Il ministro del bilancio, onorevole Pieraccini, nel suo « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » valuta che in tale quinquennio dovranno essere qualificati attraverso strutture extrascolastiche 1.940.000 cittadini fra giovani, lavoratori disoccupati e lavoratori che abbandonano l'agricoltura. Ma poiché le strutture scolastiche solo in parte saranno in grado di fornire il fabbisogno addizionale di dirigenti e di quadri intermedi, l'onorevole Pieraccini è costretto ad andare oltre ai problemi propri della formazione professionale, per porre il problema del riordinamento di tutta la scuola, che — egli osserva — è imposto oltre che dalla valutazione della domanda di occupazione in termini di strutture professionali, anche dalla « necessità di soddisfare la domanda sociale di educazione, quale scaturisce dalla evoluzione della società » (pagina 69).

Secondo l'estimo riportato dal piano dell'onorevole Pieraccini riguardo la struttura professionale dell'occupazione al 1964 e al 1981, ad una diminuzione dal 52,7 per cento al 15,3 per cento di personale generico, dovrà corrispondere un aumento dal 31,2 per cento al 51,6 per cento di personale qualificato, dal 7,5 per cento al 15,9 per cento di quadri intermedi inferiori, dal 5,0 per cento al 10,6 per cento di quadri intermedi superiori e dal 3,6 per cento al 6,6 per cento di dirigenti e di quadri superiori.

Però né il programma di sviluppo economico dell'onorevole Pieraccini né il piano di sviluppo pluriennale della scuola presentato dal ministro della pubblica istruzione onorevole Gui prevedono un rinnovamento ed uno sviluppo della scuola italiana tale da soddisfare la crescente espansione della domanda di personale dirigente e qualificato nel campo del lavoro, che i documenti sopra citati riconoscono. È evidente quindi che per raggiungere l'obiettivo indicato da tali documenti governativi, lo Stato e gli enti locali dovranno tener conto anche dell'immenso apporto dato dallo studio serale dei lavoratori ed assumersi il compito di istituire e gestire su tutto il territorio nazionale scuole preserali e serali pubbliche.

I problemi inerenti allo studio serale dei lavoratori non possono essere identificati esclusivamente con quelli della formazione

professionale. Se è vero che specie nei grandi centri urbani gli studenti serali sono in prevalenza iscritti a corsi serali scolastici o extrascolastici di tipo professionale, ammonzano tuttavia a migliaia anche gli studenti iscritti a corsi serali di regolari scuole secondarie inferiori e soprattutto superiori, come istituti tecnici, licei scientifici e classici.

Del resto, il già imponente numero di domande di iscrizione di lavoratori studenti ai pochi corsi serali statali di scuole secondarie superiori sinora istituiti nel Paese (domande ovunque superiori alla scarsa disponibilità di posti) dimostra eloquentemente che lo studente serale, attraverso lo sforzo di ore di studio aggiunte alle già pesanti ore quotidiane di lavoro, aspira non al conseguimento di un semplice titolo di qualifica che lo legghi ad una determinata mansione di lavoro e che, per di più i datori di lavoro neppure riconoscono ai fini della carriera (e ciò costituisce un altro motivo di lotta), ma alla conquista di un'ampia cultura, quale, pur con i suoi noti limiti, può oggi procurare la frequenza di un corso completo di scuola secondaria superiore.

Salvo poche eccezioni, lo Stato continua a lasciare tutto il vasto settore dell'istruzione secondaria serale al monopolio dell'iniziativa privata, che per lo più opera esclusivamente per assicurarsi ingenti profitti con mezzi non sempre leciti. Non è un mistero che lo studente serale iscritto ad un corso privato di scuola secondaria superiore, tra tasse di iscrizione, di frequenza e di esame, acquisto di libri di testo e trasporti spende in media 200-300.000 lire all'anno; e che tale costo sale a circa mezzo milione di lire nell'ultimo anno, quando, per sostenere l'esame di Stato di abilitazione o di maturità, il lavoratore studente è costretto a chiedere molti giorni di congedo dal lavoro e a rinunciare alla remunerazione corrispondente.

Ne consegue che ogni studente serale deve sacrificare per lo studio da una a quattro mensilità del suo salario o stipendio, a seconda che frequenti i corsi civici meno costosi o i carissimi corsi istituiti da potenti imprese scolastiche private. A Torino, dove gli studenti serali si aggirano sulle 25.000 unità, si è calcolato che dalla busta paga dei lavoratori passa oltre un miliardo di lire all'anno nelle casse dei proprietari di scuole serali private. Per decine di migliaia di giovani lavoratori, quindi, il diritto allo studio è condizionato da un duplice sfruttamento e da una duplice giornata di fatica, come lavo-

ratore e come studente, da una totale rinuncia al tempo libero e da un consumo smisurato, deleterio di energie fisiche e psichiche.

La pleora delle disordinate iniziative private, che gestiscono istituti spesso scadenti, vere e proprie sottoscuole che pullulano ai margini della legalità, tenderà ad aumentare tanto più pericolosamente quanto più a lungo persisteranno le carenze delle scuole statali e l'assenteismo legislativo nei confronti della regolamentazione del rapporto fra lavoro e studio. Se, come ipotizza il ministro del bilancio nel suo programma economico a pagina 70, le carenze scolastiche potranno nel prossimo decennio essere ridotte solo di un terzo, le richieste di quadri per la produzione forzosamente continueranno ad essere soddisfatte in gran parte dai giovani già inseriti nella produzione, attraverso lo studio serale. Di questo lo Stato ha quindi il dovere di occuparsi senza indugi, non solo per frenare la speculazione dei privati, ma soprattutto per assicurare a tutti, anche ai lavoratori, il diritto allo studio e avvicinarsi con la istituzione di scuole serali statali all'obiettivo (pur limitato rispetto a quello indicato dalla relazione della Commissione di indagine sulla scuola) fissato dalla programmazione scolastica dell'onorevole Gui, di dotare entro il 1974-75 la scuola secondaria superiore statale di 1.785.000 posti, ossia di creare nel decennio prossimo 931.000 nuovi posti di tale ordine di scuola, il che equivale a più che raddoppiare il numero complessivo di quelli esistenti nel 1963-64 (854.000).

Una legislazione che assicuri ai lavoratori scuole pubbliche per usufruire del diritto allo studio e soddisfare la « domanda sociale di educazione » contribuirà a realizzare più appieno gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, che, fra l'altro, affermano:

« È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (articolo 3, comma 2°);

« La scuola è aperta a tutti.

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi » (articolo 34, comma 1° e 3°).

In applicazione di tali articoli, per i lavoratori studenti devono essere risolti soprattutto tre problemi fondamentali: 1) istituzio-

ne di una vasta rete di sezioni serali di scuole secondarie statali; 2) nuovi rapporti di lavoro, che assicurino al lavoratore la possibilità di studiare, e in primo luogo il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario o stipendio, a permessi di assenza dal lavoro retribuiti, ad una assistenza adeguata; 3) riconoscimento delle qualifiche conseguite attraverso lo studio.

Gli studenti lavoratori, il cui numero è particolarmente cresciuto negli anni del *boom* economico sotto la spinta della richiesta di manodopera qualificata ad ogni livello, sentono oggi con maggiore urgenza la necessità di un riordinamento di tutto il complesso settore della scuola serale e di una modificazione delle condizioni di lavoro nell'azienda. A tal fine, nelle grandi città industriali si sono costituite associazioni di lavoratori studenti serali, che hanno elaborato carte rivendicative in base ad una approfondita analisi delle condizioni di vita, di lavoro e di studio degli studenti serali, condotta in collaborazione con le confederazioni sindacali. L'Associazione nazionale studenti serali (A.N.S.S.) nel suo documento pregressuale (1964) ribadisce che lo studio serale deve essere considerato a tutti gli effetti come il proseguimento del lavoro diurno nell'azienda, da cui trae profitto tutta la società e in primo luogo il datore di lavoro. « Tutti gli oneri dell'istruzione serale — vi si legge — sono sulle spalle del lavoratore studente, del giovane tecnico in preparazione già inserito in produzione a un più basso livello tecnologico, mentre tutti i vantaggi dell'operazione vanno al datore di lavoro che si servirà delle sue accresciute capacità tecnologiche nel momento in cui egli sarà inserito in produzione a un più alto livello ».

La stessa A.N.S.S. nota giustamente che una delle cause dello sviluppo delle scuole serali di ogni tipo è il basso reddito di moltissime famiglie, i cui figli devono sottoporsi ad una duplice attività, quella del lavoro e quella della scuola, per poter ottenere una qualifica o un grado superiore di cultura. E aggiunge nelle sue « Proposte per l'inserimento di articoli normativi riguardanti gli studenti lavoratori, da presentare in occasione del rinnovo dei contratti collettivi di categoria », inviate l'11 luglio 1965 alle confederazioni sindacali del lavoro: « Se... si pensa che lo studio è patrimonio generale della società nazionale, e che serve direttamente ai datori di lavoro, che hanno bisogno, date le trasformazioni avvenute in questi anni nel

lavoro aziendale, di stuoli numerosi di nuovi tecnici, non possiamo non considerare come gli oneri dello studio serale non sono equamente divisi fra datori di lavoro e studenti lavoratori, essendo tutti sulle spalle di questi ultimi. Infatti gli studenti lavoratori mancano completamente di tempo libero, a cui ogni lavoratore ha diritto (diritto che si è conquistato da tempo con la lotta sindacale per le otto ore: quella lontana conquista è come se non fosse avvenuta per lo studente lavoratore); mancano di tempo per studiare; mancano di tempo per sopperire a importanti bisogni fisiologici, quali il pasto e il sonno (da precise statistiche, lo studente lavoratore dorme non più di sei ore per notte e non riesce a consumare un pasto completo la sera). Tali condizioni portano a disastrose conseguenze sulla vita, sulla salute psichica e fisica del giovane ».

Ad eccezione del materiale elaborato dalle associazioni degli studenti serali, non ci consta che esistano nel nostro Paese documentazioni esaurienti e aggiornate sui lavoratori studenti serali. Acquistano perciò una particolare importanza le 350 risposte raccolte durante un'inchiesta condotta nel 1964 dal gruppo parlamentare comunista di Torino fra gli studenti serali della città. Tali risposte costituiscono un quadro completo e drammatico delle condizioni degli studenti serali e prospettano le soluzioni più urgenti ed importanti. Da esse emergono in primo luogo la esigenza di un rinnovamento democratico di tutta la scuola italiana e l'aspirazione alla cultura come elemento di liberazione individuale e come conquista di autonomia nel processo produttivo. Unanime è la richiesta di scuole serali statali per ogni ordine di studi, anche universitari, soprattutto ad indirizzo tecnico e scientifico, come unanimi sono la manifestazione di un senso costante di oppressione per la fatica sostenuta e la martellante richiesta di riduzione dell'orario di lavoro e di permessi di assenza dal lavoro che consentano di conciliare lo studio con il lavoro.

I lavoratori che hanno risposto al questionario torinese hanno un'età che si estende dai 13 ai 35 anni circa ed esplicano tutti i mestieri tipici di una grande città industriale, dal motorista, battilastra, fresatore, disegnatore, elettricista al manovale, commesso, impiegato, artigiano. Sommando le loro ore quotidiane di lavoro — che ammontano per molti a 10-12 — con le ore di studio a scuola e a casa e con quelle impiegate nel tragitto casa-

lavoro-scuola-casa (parecchi abitano fuori città), risulta che i lavoratori studenti serali sono impegnati da un minimo di 13 ore ad un massimo di 18 ore quotidiane.

Per conoscere il contenuto delle risposte più significative rimandiamo a: *Gli studenti operai. Prime notizie su una inchiesta a Torino* (in « Piemonte cronache » a cura del Comitato regionale del P.C.I. di Torino, aprile 1964) e a *Studenti in fabbrica* (« Riforma della scuola », Roma, giugno-luglio 1964). Citiamo qui solo pochi esempi. Un immigrato meridionale di 24 anni, manovale, iscritto al primo anno di ragioneria, impiega 4 ore per i trasporti, 8 ore nel lavoro di officina, e 3 ore a scuola e dichiara: « A casa studio solo due ore, dalle 24 all'una notturna e dalle 5 alle 6 ». Un operaio di terza categoria, di 18 anni, iscritto all'istituto tecnico industriale, il quale lavora 8 ore e mezza in fabbrica, studia 3 ore a scuola ed altrettante a casa ed impiega oltre un'ora e mezza per i trasporti, si considera quasi un privilegiato rispetto ad altri suoi compagni: « Io non ho un orario che mi costringa a salti mortali per continuare la scuola, però ci sono delle settimane che mi corico alle tre-quattro del mattino per svolgere le materie, e non mi è mai capitato di andare a letto prima di mezzanotte. Come fanno quelli che abitano fuori Torino? Vorrei ancora aggiungere che quando arrivo alla fine dell'anno non vado al lavoro per due giorni, durante i quali riposo soltanto ». Veri « salti mortali » sono costretti a compiere quei lavoratori studenti che a causa dei turni non possono frequentare regolarmente i corsi, ma solo, come scrive uno spruzzatore di 23 anni, « una settimana sì e l'altra no ».

Pur mancando statistiche ufficiali, è noto che oltre il 50 per cento dei lavoratori studenti serali non riescono a portare a termine il corso di studi intrapreso per l'eccessivo affaticamento. Oltre al danno economico ed alla inutilità dei sacrifici sopportati diventa allora particolarmente grave e preoccupante il senso di frustrazione che s'impadronisce del giovane, perché non ce l'ha fatta e nessuno è intervenuto ad aiutarlo. I medici che svolgono la loro attività professionale fra le masse lavoratrici sanno quanto sia elevato il tasso di morbilità, specialmente del sistema nervoso, nella categoria degli studenti serali, a causa della fatica dovuta alla giornata eccessivamente prolungata, alla carenza di riposo notturno in una fase dell'età che richiederebbe invece orari brevi di lavoro e un lungo sonno riparatore. Inoltre nel lavoratore studente agiscono anche altri fattori come

cause di squilibri psichici, quale il conflitto fra l'impulso agli svaghi propri dell'età giovanile e quello a tener duro per realizzare il severo programma impostosi. Per tutti questi motivi non di rado ne è definitivamente o per lungo tempo danneggiato l'equilibrio psichico della personalità.

I risultati di un'inchiesta condotta dall'I.R.E.S. di Torino su: *Istruzione professionale e mansioni lavorative* (Editore Giuffrè, 1961) e di una « Tavola rotonda sui lavoratori studenti » promossa nel 1962 dalla Camera del lavoro di Torino ci rivelano altri aspetti scottanti e contraddittori della condizione dei lavoratori studenti, quale la scarsa corrispondenza fra il titolo di studio acquisito nel corso serale e il tipo di lavoro a cui poi si è destinati, una volta concluso il corso. Ad esempio, fra i frequentanti i corsi per disegnatori, meccanici, motoristi, elettricisti e saldatori, hanno ottenuto un lavoro diverso rispettivamente il 45 per cento, il 32 per cento, il 58 per cento, il 36 per cento e il 48 per cento. È ovvio che tale sfasamento produce una perdita sociale, perché impedisce la migliore utilizzazione delle energie e delle capacità della forza-lavoro più adatta a determinate mansioni e provoca frustrazione e disinteresse verso il lavoro.

Di questa impressionante realtà, di cui sono protagonisti e vittime centinaia di migliaia di lavoratori studenti serali, né la relazione della Commissione ministeriale di indagine sulla scuola né il programma economico del ministro del bilancio dimostrano di tener conto e di voler mutarla.

La relazione della Commissione d'indagine dedica sbrigativamente poche parole esclusivamente per i corsi serali professionali. « Gli allievi — si legge a pagina 199 — che avranno frequentato solo un anno di studio (delle scuole professionali biennali: n.d.r.), potranno completare in seguito la loro preparazione con un secondo anno ad orario parziale, nel tempo libero dal lavoro, ed ottenere in tal modo in un secondo tempo il diploma professionale ». Nessuna consapevolezza quindi della realtà, nessuna proposta concreta di riduzione di orario di lavoro né di forme adeguate di assistenza. E più avanti, a proposito della possibilità di passaggio dagli istituti professionali all'università per i « *giovani aventi doti spiccate di intelligenza viva* » (una discriminazione che non si dichiara per altri studenti), la relazione, con un aristocratico tono di freddo distacco verso i

lavoratori che osano aspirare alla laurea senza essere dei geni patentati, dichiara: « Per realizzare ciò e per agevolare coloro che si sentono di affrontare le difficoltà insite in questa azione di ricupero, si dovrà consentire alle scuole e agli istituti professionali e tecnici e forse in qualche misura anche alle università, di istituire speciali corsi, diurni e serali, distribuendo il loro programma in un lasso di tempo forse più lungo di quello previsto dall'ordinamento normale. Con ciò si consentirà a chi già lavora di inserirsi nella scuola e di progredire nella carriera, *purché, ripetiamo, abbia le doti intellettuali.*

« Per inciso, non sarà inutile un accenno alle scuole serali, che, nell'inquadramento previsto, dovrebbero svolgere un'azione di recupero per individui, *se non d'eccezione e superdotati, certo più tenaci, volenterosi e dotati della media.* La scuola serale, se seriamente concepita, infatti comporta per chi lavora uno sforzo non indifferente, senza risultare pregiudizievole o al lavoro o allo studio » (pagina 204: i corsivi sono nostri).

Il ministro Gui nella sua « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia » accenna in modo ugualmente evasivo alla scuola serale, solo professionale. « Si dovrebbe — egli afferma — prevedere altresì la istituzione di speciali corsi diurni e serali con il programma distribuito in un lasso di tempo più lungo di quello normale, per consentire a chi già lavora di inserirsi nella scuola e di progredire nella carriera » (pagina 198).

Meno generico è invece l'impegno del ministro nel « Piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 », elaborato dopo che erano stati già proclamati i grandi scioperi degli studenti serali a Milano, Torino e Genova e dopo i positivi risultati delle poche sezioni serali di istituti tecnici statali istituiti a titolo sperimentale in alcune città.

« Per venire incontro — si legge nel piano Gui — alle esigenze dei lavoratori che intendono conseguire l'abilitazione tecnica, il Ministero intende disciplinare per legge gli istituti tecnici serali. Già con circolare è stato disciplinato, dal 1° ottobre prossimo, il corso di studi degli istituti tecnici industriali serali, distribuiti su sei anni anziché su cinque. La esigenza si manifesta tuttavia anche per altri tipi di istituti tecnici e non può essere soddisfatta in via organica e definitiva se non con una legge che affronti in modo organico i problemi degli studenti lavoratori » (pagina 38).

È quanto si propone la presente proposta di legge, che intende porre termine all'abdicazione dello Stato ai suoi doveri verso lo studio serale. Nel titolo I stabilisce che lo Stato istituisca scuole secondarie serali configurate come sezioni delle scuole statali diurne. È prevedibile che sarà maggiore la richiesta di sezioni serali di istituti tecnico-professionali; ma non dovranno mancare neppure sezioni di licei di ogni tipo, onde permettere ad ogni giovane di scegliere l'indirizzo di studio a lui più congeniale.

Il titolo II fissa le norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti, al fine di metterli in condizione di godere effettivamente del diritto allo studio.

L'accoglimento della presente proposta di legge contribuirà inoltre a stimolare gli enti locali a prendere iniziative molteplici verso i lavoratori studenti, come la creazione e il potenziamento delle scuole serali civiche, provinciali e regionali e agevolazioni sui trasporti.

Sinora solo talune contrattazioni a livello di azienda o di gruppo hanno introdotto in un numero assai limitato di aziende, soprattutto municipalizzate, modeste agevolazioni per quanto riguarda l'orario di lavoro, permessi retribuiti per esami, contributi finanziari di varia entità per lo studio. Ma si tratta di provvedimenti insoddisfacenti per il loro carattere di unilaterale concessione e non di effettivo riconoscimento del valore sociale dello studio dei lavoratori.

L'approvazione della nostra proposta di legge potrà infine ridurre o annullare un secondo tipo di sfruttamento assai duro di forze giovanili: quello dei lavoratori che si autostringono a turni di lavoro esclusivamente pomeridiani o notturni onde poter frequentare i regolari corsi diurni di scuole secondarie superiori.

Per impostazione e contenuto, la presente proposta di legge si collega organicamente con le altre proposte sulla riforma della scuola già presentate dai gruppi parlamentari della sinistra alle due Camere (sulla formazione e il reclutamento degli insegnanti, sull'università, sulla parità) ed in particolare con la proposta di legge Scionti ed altri, numero 1961, « sull'ordinamento degli istituti di istruzione e di formazione tecnica e professionale », che accoglie le indicazioni di riforma e di rinnovamento più volte espresse anche dal movimento degli studenti lavoratori.

La proposta Scionti intende sottrarre la istruzione tecnica e professionale al mono-

polio delle iniziative private ed a creare un nuovo istituto che sia lo strumento per una nuova collocazione umana del lavoratore in una società democratica ed avanzata. I suoi obiettivi principali sono: unificazione della istruzione tecnica e professionale; facoltà di passaggio agli altri ordini di scuola secondaria e alle facoltà universitarie; riconoscimento sul lavoro della qualifica attestata dal diploma; rinnovamento dei contenuti ideali, degli indirizzi e dei metodi ai fini dell'unità fra cultura e professione; adeguata assistenza scolastica; istituzione di sezioni serali e di corsi serali di formazione professionale, riqualificazione, aggiornamento e conversione per lavoratori di ogni età; democrazia nella scuola; piano decennale straordinario di sviluppo degli istituti tecnico-professionali a livello nazionale e regionale.

Sulla linea della proposta di legge Scionti, l'intervento dello Stato nella riorganizzazione dello studio preeserale e serale deve avvenire attraverso la semplice aggiunta negli istituti secondari statali di sezioni ad orario preeserale e serale, denominate « sezioni serali ». Poiché queste e le sezioni diurne, costituiranno una scuola unica, è ovvio che funzioneranno negli stessi locali, sotto la stessa direzione e non richiederanno quindi eccessivi investimenti finanziari (articoli 1, 2, 5 e 13). I corsi si svolgeranno nello stesso numero di anni dei corrispondenti corsi diurni, contrariamente a quanto fissato dalla circolare ministeriale n. 147 del 10 aprile 1964, che estende a sei anni la durata dei corsi serali degli istituti tecnici industriali, se statali, ma non per quelli parificati.

Attualmente i locali di molte scuole secondarie statali di pomeriggio e di sera restano inutilizzati o vengono lasciati a disposizione di associazioni ed istituti privati. Con l'istituzione di sezioni serali statali decadrà immediatamente la validità di tali concessioni ai privati.

Dove i locali non siano sufficienti per il funzionamento delle sezioni serali, i comuni e le province, che hanno l'onere di provvedere all'edilizia scolastica, sono tenuti a reperire altri locali idonei.

Essendo l'istruzione fino ai 14 anni diventata obbligatoria solo nel 1963, ammontano a decine di migliaia i lavoratori di età superiore ai 15 anni privi di licenza elementare e soprattutto della scuola media inferiore. Perciò occorre prevedere pure l'istituzione di sezioni serali statali di scuola dell'obbligo, fornite di corsi speciali accelerati e di recupero, al fine di mettere tutti i cittadini in con-

dizione di completare gli studi dell'obbligo (articolo 3). È evidente tuttavia che lo Stato dovrà innanzitutto preoccuparsi di impedire la evasione dall'obbligo scolastico, oggi ancora assai rilevante, con iniziative di assistenza sociale e culturale, quali ad esempio, la scuola a tempo pieno e la gratuità dei libri di testo e della refezione.

Possono iscriversi alle sezioni serali statali lavoratori e non lavoratori. I lavoratori hanno diritto di precedenza sui non lavoratori. Sarà compito dell'autorità scolastica provvedere in merito, nelle forme adeguate, là dove si verificassero carenze di posti per i lavoratori. Questi devono comprovare la loro qualità di lavoratori ed il tipo di mansione svolta, anche per poter usufruire di corsi di recupero, di esonero da alcune lezioni e di altre agevolazioni connesse con la accertata preparazione tecnico-pratica conseguita sul posto di lavoro (articoli 4 e 8).

Gli articoli 7 e 8 tengono conto del tipo particolare degli alunni iscritti alle sezioni serali. Poiché questi si presentano alle lezioni con un affaticamento iniziale di gran lunga superiore a quello degli studenti diurni, è necessario limitare a 15 il numero degli alunni per classe, onde si possa assimilare quasi interamente il programma nella scuola stessa ed alleggerire lo studio a casa, e di non superare le quattro ore effettive di lezione al giorno. Inoltre sarà compito del Consiglio d'istituto di ricorrere a tutti quei provvedimenti che riterrà opportuno per razionalizzare i metodi e le tecniche d'insegnamento, in funzione anche della maggiore esperienza e maturità conseguita sul lavoro dagli studenti, della ridotta disponibilità di tempo e della necessità di dedicare comunque una porzione di tempo allo studio individuale. Per tali motivi si richiede al personale insegnante una preparazione pedagogica e psicologica particolare e la padronanza di metodologie che permettano, sulla base di una seria conoscenza dell'alunnato a cui si rivolge, di raggiungere il massimo rendimento scolastico, evitando sprechi di energie, capacità e tempo (articolo 12). La « economia nell'insegnamento » è ormai diventata un'esigenza riconosciuta da tutti gli specialisti di problemi scolastici e da applicarsi soprattutto nelle scuole frequentate dai lavoratori.

Nel Convegno di studi « Scuola e mondo operaio » di Grottaferrata (3-4 giugno 1964) l'ingegner Gino Martinoli osservava che « invece della selezione occorre oggi che la società riesca a mettere in valore e utilizzare

ciascun individuo secondo le sue capacità, cercando di non disperdere neanche una briciola di valori intellettuali, capitale troppo prezioso perché ci si possa permettere degli sprechi a fronte delle esigenze dello sviluppo ». Ed aggiungeva: « ...occorre anche curare che gli sforzi fatti per istruire diano il massimo risultato possibile, sia come efficienza degli sforzi di chi insegna, sia come efficacia di questi sforzi nei riguardi di chi apprende; in altri termini, occorre, per la economia degli sforzi, far sì che al numero massimo di persone venga impartito il massimo possibile di insegnamento ».

Le provvidenze di carattere assistenziale previste dall'articolo 9 sono le stesse contenute nell'articolo 9 della citata proposta di legge Scionti: gratuità della scuola, dei libri di testo, del materiale didattico, del trasporto, delle cure mediche, e borse di studio. Una particolare richiesta degli studenti serali è sempre stata la creazione nei locali della scuola di un servizio di ristoro, affinché i lavoratori possano rifocillarsi dopo l'uscita dal lavoro, sia prima dell'inizio delle lezioni sia durante gli intervalli.

Nel rispetto e nell'applicazione delle libertà democratiche nell'interno della scuola, l'articolo 10 riconosce il diritto degli studenti serali di costituire il proprio organismo rappresentativo.

Il personale direttivo, insegnante e non insegnante è iscritto nei corrispondenti ruoli delle scuole secondarie statali diurne, ossia unico è il ruolo di ogni categoria di personale addetto alle sezioni sia diurne sia serali. Unica è pure la graduatoria relativamente ai concorsi, trasferimenti e assegnazioni degli incarichi e supplenze (articolo 11). Per gli insegnanti delle sezioni serali il Ministero della pubblica istruzione dovrà istituire annualmente corsi di aggiornamento psico-pedagogico, che tengano conto del particolare tipo degli studenti e, come si è detto, applichino le metodologie richieste dalla « economia dell'insegnamento ». Agli insegnanti delle sezioni serali, che abbiano frequentato tali corsi, sarà corrisposta una particolare remunerazione (articolo 12).

Il Titolo II intende regolare il trattamento che i datori di lavoro devono riservare ai lavoratori studenti serali, affinché sia loro assicurato il diritto allo studio. Il principale provvedimento è la riduzione dell'orario di lavoro a parità di remunerazione e il divieto di compiere ore di lavoro straordinario (articolo 14). Nella remunerazione complessiva

mediamente percepita dal lavoratore studente per le ore lavorate sono compresi, oltre il salario o lo stipendio, tutte le altre retribuzioni come i cottimi, i premi e gli incentivi, calcolati sulla base della media percepita dagli altri dipendenti addetti allo stesso lavoro nelle due ore dedicate dagli studenti alla frequenza scolastica.

Il provvedimento previsto nell'articolo 14 si rivolge solo ai lavoratori iscritti e frequentanti sezioni serali di scuole secondarie pubbliche, statali o gestite da enti locali. Quando sarà attuato il comma quarto dell'articolo 33 della Costituzione sulla parità, esso potrà essere esteso agli iscritti nelle scuole serali paritarie.

Gli articoli 15 e 17 fissano le norme che assicurano al datore di lavoro l'effettiva iscrizione e frequenza alla scuola serale del dipendente e riconoscono la perdita del diritto al salario o stipendio completo in quei giorni in cui il lavoratore, presente sul lavoro, risulta assente dalle lezioni. L'articolo 16 invece, affinché le condizioni di lavoro non impediscano allo studente di terminare il corso di studi intrapreso, regola la compatibilità dei turni di lavoro con lo studio, la stabilità della sede e i congedi retribuiti per gli esami delle due sessioni. Il licenziamento del dipendente per motivi inerenti alla sua condizione di lavoratore studente è nullo a tutti gli effetti (articolo 18).

Gli articoli 19 e 20 garantiscono ai lavoratori studenti il riconoscimento giuridico e contrattuale delle qualifiche corrispondenti ai titoli di studio conseguiti e il rinvio della ferma militare fino al 26° anno di età, indipendentemente dall'anno di corso frequentato.

I fondi necessari all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della presente proposta di legge sono versati in pari misura dallo Stato e dalle aziende non artigianali alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori » (articolo 21). L'appoggio dell'amministrazione di tale Cassa all'I.N.P.S. contribuisce, fra l'altro, a ridurre le spese di gestione, agevola il periodo di organizzazione e quindi mantiene entro limiti modesti le aliquote di contribuzione.

Per fissare la percentuale dello 0,20 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro si è tenuto conto dell'ammontare nazionale delle retribuzioni lorde (lire 14.500 miliardi nel 1964), della previsione del funzionamento di centomila posti di scuole secon-

darie serali pubbliche nel primo anno di applicazione della presente legge e infine del volume delle retribuzioni corrispondenti alle due ore ridotte rispetto all'orario contrattuale e ai congedi retribuiti per gli esami. L'articolo 21 prevede inoltre un Regolamento di esecuzione. Nel Consiglio di amministrazione della Cassa sono rappresentati i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e gli organismi più rappresentativi delle categorie interessate, i lavoratori, i datori di lavoro e gli studenti serali. L'Ispettorato del lavoro è preposto alla vigilanza dell'applicazione di tutti gli articoli del Titolo II (articolo 22).

Le spese che lo Stato dovrà sostenere per l'istituzione e la gestione delle sezioni serali delle sue scuole secondarie e per il contributo alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori » previste nel Titolo III (articoli 23 e 24) costituiscono uno degli investimenti più produttivi per uno sviluppo sociale a lunga scadenza, nel quadro di una programmazione che, nel sanare squilibri immediati, punti ad un nuovo assetto economico e culturale del paese. A tal fine le scelte di spesa pubblica ed il piano di investimenti del Governo dovranno anteporre alla difesa di interessi particolaristici il superamento dell'attuale crisi della scuola, il rinnovamento del sistema di formazione dei quadri indispensabili per una società moderna, e con esso anche la soluzione del grave problema dei lavoratori studenti serali.

L'articolo 25 della norma transitoria abolisce per i lavoratori studenti il rapporto di apprendistato, che da tempo tutti i settori interessati hanno sottoposto a legittime critiche, in quanto assicura al padrone la capacità esecutiva del dipendente, ma di questi trascura totalmente la preparazione professionale.

Onorevoli colleghi! La creazione su tutto il territorio nazionale di sezioni serali di scuole secondarie statali e la regolamentazione di nuovi rapporti di lavoro per i lavoratori studenti apriranno un più libero e sicuro accesso all'istruzione ed alla qualifica professionale per le ingenti masse di lavoratori sinora costretti a rinunciare ad una loro elevazione professionale e culturale oppure a sottoporsi ad uno sforzo fisico, psichico ed economico inumano e dannoso al singolo ed alla società.

Però, onorevoli colleghi, nel chiedere di dare la vostra approvazione alla presente proposta di legge affermiamo di essere pienamente consapevoli che l'intervento in sede



legislativa per assicurare agli studenti serali condizioni più civili di lavoro e di studio non vuol essere un punto d'arrivo, bensì una tappa della lunga lotta per creare in Italia le condizioni generali che renderanno possibile l'estensione dell'obbligo scolastico fino al 18°

anno di età e la graduale diminuzione del fenomeno dei lavoratori studenti, in un profondo rinnovamento democratico delle strutture economiche, civili e politiche del nostro Paese.

---

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### ISTITUZIONE DI SEZIONI SERALI DI SCUOLE SECONDARIE STATALI

##### ART. 1.

In attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica, le scuole secondarie superiori statali di ogni ordine, tipo e grado istituiscono sezioni ad orario pre-serale e serale, denominate « sezioni serali ».

I corsi delle sezioni serali si svolgono nello stesso numero di anni dei corrispondenti corsi delle sezioni diurne e i titoli di studio rilasciati hanno a tutti gli effetti lo stesso valore dei titoli di studio dei corsi diurni.

##### ART. 2.

Sono istituite sezioni serali di scuole secondarie superiori statali nei comuni ove esistono le corrispondenti scuole diurne ed in ogni altro comune ove se ne ravvisi la necessità, su proposta della amministrazione comunale, provinciale o regionale.

##### ART. 3.

Possono inoltre essere istituite sezioni serali statali di scuola dell'obbligo, con programmi adattati all'età ed alla preparazione degli iscritti e con corsi di recupero, laddove vi sia una richiesta di almeno venti giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età.

##### ART. 4.

Nelle sezioni serali delle scuole secondarie statali possono iscriversi studenti lavoratori e non lavoratori. Gli studenti lavoratori hanno nell'iscrizione diritto alla precedenza sui non lavoratori.

Gli studenti lavoratori devono presentare all'atto della iscrizione il libretto di lavoro e

comprovare con apposito certificato in carta legale la loro specifica occupazione con la identificazione del settore in cui prestano opera e delle mansioni loro affidate.

ART. 5.

Le sezioni serali delle scuole secondarie statali funzionano nei locali delle scuole diurne o in altri locali idonei.

I comuni, le province e le regioni sostengono per esse gli stessi oneri previsti per le sezioni diurne.

ART. 6.

Ogni sezione serale statale è istituita con i corsi completi oppure con sviluppo graduale per singole classi o per gruppi di classi.

ART. 7.

Ogni classe serale, di norma, non può avere meno di otto e non più di quindici alunni iscritti. In nessun caso la classe può avere più di venti iscritti.

ART. 8.

Nelle sezioni serali statali le ore effettive di lezione sono quattro al giorno.

Il Consiglio di istituto, tra l'altro, ha facoltà di decidere sulla distribuzione dell'orario, sulla durata di ciascuna lezione, sull'adattamento dell'orario alle esigenze degli studenti lavoratori e alla loro preparazione tecnico-pratica. Ha pure facoltà di decidere sulla istituzione di corsi particolari di recupero e su ogni altro provvedimento atto ad agevolare lo studio degli studenti serali conformemente al loro orario di lavoro e al tipo di attività lavorativa da essi svolta.

ART. 9.

L'iscrizione e la frequenza alle sezioni serali statali è gratuita.

La scuola fornisce gratuitamente agli studenti dei corsi serali statali i libri e tutto il materiale appartenente all'istruzione e alle esercitazioni; organizza un servizio di ristoro per gli studenti e il personale; assicura il trasporto alla scuola di coloro che ne hanno bisogno; provvede all'assistenza medica e assicurativa e ai controlli sanitari periodici degli studenti.

ART. 10.

Gli studenti delle sezioni serali hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea nella sede scolastica e di costituire l'organi-

simo studentesco rappresentativo, eletto dagli studenti a scrutinio segreto. Tale organismo ha la propria rappresentanza nel Consiglio di istituto e negli altri organi di direzione della scuola.

## ART. 11.

Il personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico, di segreteria ed ausiliario delle sezioni serali è iscritto nei corrispondenti ruoli delle scuole secondarie statali diurne.

Nei concorsi, nei trasferimenti e nelle assegnazioni degli incarichi e supplenze viene formata una graduatoria unica per le sezioni diurne e serali.

## ART. 12.

Entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione istituisce corsi di aggiornamento psicopedagogico per la preparazione specifica del personale insegnante dei corsi serali, sia normali, sia particolari di recupero.

Agli insegnanti delle sezioni serali in possesso dell'attestato di specializzazione rilasciato al termine dei suddetti corsi statali viene raddoppiato il compenso mensile dovuto per le prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

## ART. 13.

A dirigere le sezioni statali serali è chiamato un vice preside con possibilità di esonero totale o parziale dall'obbligo dell'insegnamento.

Il vice preside è eletto ogni due anni dal collegio dei docenti delle sezioni serali tra i professori di ruolo delle medesime.

## TITOLO II.

NORME SUI RAPPORTI DI LAVORO  
PER I LAVORATORI STUDENTI

## ART. 14.

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti corsi serali di qualsiasi durata di scuole statali o gestite da enti locali godono di una riduzione dell'orario di lavoro nella misura di due ore giornaliere rispetto agli orari contrattuali.

È loro vietato effettuare ore di lavoro straordinario.

Le due ore di riduzione dell'orario di lavoro sono integralmente remunerate nella misura corrispondente alla retribuzione complessiva mediamente percepita dallo stesso lavoratore studente per le ore lavorate. Il pagamento viene effettuato dai datori di lavoro alle normali scadenze dei periodi di paga.

La riduzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti commi non viene applicata durante le vacanze estive.

ART. 15.

Per ottenere la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente articolo il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, all'inizio dell'anno scolastico, il certificato di iscrizione e mensilmente il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola.

ART. 16.

Il lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 ha diritto a turni di lavoro compatibili con il suo orario scolastico e a non essere trasferito di sede durante l'anno scolastico.

Per sostenere gli esami delle sessioni estive e autunnali lo studente lavoratore ha diritto, in aggiunta alle ferie contrattuali, a permessi retribuiti di assenza dal lavoro. I permessi sono di trenta giorni per i lavoratori che devono sostenere esami nella sessione estiva e di venti giorni per quelli che devono sostenere esami nella sessione autunnale. Le retribuzioni per tali giornate sono effettuate secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 14 della presente legge.

ART. 17.

Le ore di assenza del lavoratore dalle lezioni della scuola serale sono equiparate a tutti gli effetti alle ore di assenza dal lavoro.

ART. 18.

È vietato il licenziamento del dipendente per motivi inerenti alla sua condizione di lavoratore studente. Pertanto il licenziamento così motivato è considerato nullo a tutti gli effetti.

ART. 19.

Ai lavoratori studenti serali, in seguito al conseguimento di titoli di studio, vengono attribuite le qualifiche e le retribuzioni corrispondenti previste dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti.

## ART. 20.

I lavoratori regolarmente iscritti e frequentanti qualsiasi anno di corso di sezioni serali di scuole secondarie statali o gestite da enti locali hanno diritto al rinvio della ferma militare fino al 26° anno di età.

## ART. 21.

Per la realizzazione di quanto previsto negli articoli 14 e 16 della presente legge, viene istituita una « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori », la quale è amministrata e gestita dall'I.N.P.S. secondo le norme del regio decreto del 4 ottobre 1935, n. 1827, e con criteri dettati dal provvedimento in vigore per la « Cassa integrazione guadagni ».

La Cassa nazionale di cui al precedente comma è alimentata in pari misura dai contributi a carico delle imprese industriali e commerciali, con esclusione di quelle artigianali, e dal concorso dello Stato.

I contributi a carico dei datori di lavoro sono fissati, per il primo biennio, nella misura dello 0,20 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i loro dipendenti, determinate con i criteri in vigore per le contribuzioni degli assegni familiari.

Dopo il primo biennio, il contributo rispettivamente dei datori di lavoro e dello Stato, salvo sempre l'uguale concorso di entrambi, verrà rapportato anno per anno alle variazioni del numero degli studenti lavoratori a carico della Cassa.

Per il versamento dei contributi, per il pagamento delle prestazioni e per i rimborsi si applica il sistema in atto per gli assegni familiari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il Regolamento di esecuzione, di versamenti di contributi, di pagamento delle prestazioni e dei rimborsi.

Nel Regolamento saranno stabilite le sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo contributivo, nonché all'obbligo di corrispondere le prestazioni nei casi determinati dalla legge. Saranno altresì previste nel Regolamento sanzioni a carico di quei datori di lavoro che, in qualsiasi forma, ostacolano le iscrizioni e la frequenza dei lavoratori ai corsi serali.

La Cassa è amministrata e diretta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Esso è composto da due rappresentanti del Ministero della pubblica istru-

zione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da sei rappresentanti delle Confederazioni nazionali più rappresentative dei sindacati lavoratori, da cinque rappresentanti delle Confederazioni nazionali dei sindacati datori di lavoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali studenti serali.

ART. 22.

La vigilanza sull'applicazione di tutti gli articoli compresi nel Titolo II della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

TITOLO III.

ART. 23.

Per l'istituzione e la gestione delle sezioni serali delle scuole secondarie statali e per la contribuzione statale alla « Cassa nazionale istruzione serale dei lavoratori » viene autorizzata la spesa di cinquanta miliardi di lire per il primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, con progressivo aumento annuo di trenta miliardi di lire fino al raggiungimento di duecento miliardi di lire annue.

ART. 24.

Alla spesa di cinquanta miliardi di lire prevista dalla presente legge dell'esercizio finanziario 1966 si farà fronte mediante l'utilizzo di uguale somma sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa prevista per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale limitatamente al contributo dello Stato alla « Cassa Nazionale istruzione serale dei lavoratori ». Il Governo è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni.

NORMA TRANSITORIA

ART. 25.

Per i lavoratori studenti serali è abolito il rapporto di apprendistato.